



## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALASSIO

### REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI ORMEGGI NELL'AMBITO PORTUALE DI ALASSIO

#### CAPO I - Individuazione, denominazione e destinazione delle banchine

##### Art. 1 Individuazione dell'ambito portuale

- 1.1 E' considerato ambito portuale quello delimitato:
- a) a sud da Capo Santa Croce ove la passerella pedonale scavalca la strada di accesso al porto per raggiungere la cappella votiva denominata "Cappelletta";
  - b) a nord sino al termine dell'area dove finisce la massicciata della ferrovia;
  - c) tutti gli specchi acquei, i moli, le banchine ed i pontili compresi tra i moli foranei.

##### Art. 2 Individuazione e destinazione degli ormeggi

- 2.1 Banchina n. 1 (Diga foranea): è ricavata sul lato interno della diga foranea ed è destinata alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio, con l'esclusione degli ultimi 60 (sessanta) metri a partire dalla testata destinati all'ormeggio delle unità in transito.
- 2.2 Banchina n. 2 (Banchina C.N.A.M.): è compresa tra la radice della diga foranea ed il Molo "Tenente di Vascello Bruno Bizzarini" (di seguito specificato). E' destinata alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio. I primi 15 (quindici) metri contati verso nord, a partire dal pontile n. 3, sono destinati all'ormeggio dei mezzi navali del Circolo Nautico "Al Mare" di Alassio (che in appresso sarà denominato soltanto C.N.A.M.).
- 2.3 Banchina n. 3 (Molo "Tenente di Vascello Bruno Bizzarini" - lato sud): è ricavata sul lato sud del molo interno ed è destinata alle unità assegnatarie di posto di ormeggio, ad eccezione:
- della testata e dei primi 4 (quattro) metri a partire da essa, che sono riservati all'accosto delle unità che effettuano rifornimento di carburante (solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali operazioni);
  - dei successivi 5 (cinque) metri in cui è vietato ormeggiarsi per motivi di sicurezza.
- 2.4 Banchina n. 4 (Molo "Tenente di Vascello Bruno Bizzarini" - lato nord): è ricavata sul lato nord del molo interno:
- i primi 12 (dodici) metri a partire dalla testata sono destinati all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri abitualmente stazionanti nel porto di Alassio;
  - i primi 20 (venti) metri a partire dalla radice devono rimanere liberi per consentire l'utilizzazione dello scalo di alaggio;
  - il rimanente tratto di banchina è destinato alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio.
- 2.5 Banchina n. 5 (Banchina scalo di alaggio): è la prosecuzione verso nord dello scalo di alaggio pubblico, sino alla radice della banchina n. 6. E' destinata alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio.
- 2.6 Banchina n. 6 (Banchina gru): è formata dal dente tra le banchine nn. 5 e 7. E' destinata esclusivamente all'accosto delle unità che devono essere alate o messe in mare a mezzo di gru (solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di tali operazioni).
- 2.7 Banchina n. 7 (Banchina piazzale nord): è quella compresa tra la testata della banchina n. 6 e la radice del molo di sottoflutto, lato sud. Il tratto tra i pontili nn. 4 e 5 è destinato all'accosto delle unità che devono essere alate o messe in mare a mezzo autogru, solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di tali operazioni. Il tratto a partire dal pontile n. 5, ad esclusione dei primi 8 (otto) metri, sino alla radice del molo di sottoflutto, lato sud, è destinato alle unità da pesca, traffico ed uso privato abitualmente stazionanti nel porto di Alassio.
- 2.8 Banchina n. 8 (Molo di sottoflutto): è ricavata sul lato sud del molo di sottoflutto.
- La testata ed i primi 6,5 (seivirgolacinque) metri a partire da essa sono riservati all'accosto delle unità che effettuano rifornimento di carburante, solo per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;
  - i successivi 2,5 (duevirgolacinque) metri devono essere lasciati liberi per motivi di sicurezza;
  - per la rimanente lunghezza, sino alla radice, la banchina è destinata all'ormeggio delle unità da pesca, traffico ed uso privato, normalmente stazionanti nel porto di Alassio.
- 2.9 Pontili galleggianti nn. 1, 2 e 3 e relative passerelle di accesso: sono quelli posizionati perpendicolarmente alla banchina n. 2 (con numerazione da sud verso nord) e sono destinati alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio, ad esclusione dei primi 20 (venti) metri lato nord a partire dalla radice del pontile n. 3, che sono riservati all'ormeggio delle unità dello Stato.

- 2.10 Pontili galleggianti nn. 4 e 5 e relative passerelle di accesso: sono quelli posizionati perpendicolarmente alla banchina n. 7 (con numerazione da sud verso nord).
- Pontile n. 4: i primi 30 (trenta) metri, lato nord e lato sud, a partire dalla radice sono destinati all'ormeggio di unità in riparazione presso il Cantiere Nautica S.r.l. I rimanenti sono destinati alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio.
- Pontile n. 5: è destinato alle unità da diporto assegnatarie di posto di ormeggio.
- I primi 6 (sei) metri delle relative passerelle di accesso ai predetti pontili - dalla parte del lato nord per quella n. 4 e dalla parte del lato sud per quella n. 5- devono essere lasciati liberi per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di alaggio e varo.

### Art. 3 Utilizzazione delle banchine

- 3.1 In presenza di eventuali, contingenti esigenze connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato, ovvero con il rilascio forzato di unità da traffico, da pesca e da diporto per motivi di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o per altre particolari esigenze, il C.N.A.M. è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

## CAPO II - Disciplina delle attività attinenti ai servizi portuali

### Art. 4 Servizi portuali

- 4.1 Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti dalla legge all'Autorità Marittima, il C.N.A.M. nell'ambito portuale fornirà, a propria cura e responsabilità, i seguenti servizi:
- assistenza, su richiesta, alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità, da mare e da terra, nonché la predisposizione delle relative sistemazioni, ivi compresi corpi morti, catenarie, gavitelli, etc.
  - fornitura di energia elettrica, ove disponibile;
  - guardianaggio delle unità ai fini della sicurezza portuale;
  - rifornimento idrico;
  - pulizia delle banchine e degli specchi acquei in concessione;
  - raccolta dei rifiuti di bordo; a tale scopo sulle banchine dovranno essere collocati appositi contenitori;
  - predisposizione ed organizzazione dei servizi di primo intervento antincendio e relative incombenze;
  - installazione di servizi igienici accessibili ed utilizzabili dai diportisti nell'arco delle ventiquattro ore;
  - servizio di diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse dall'Autorità Marittima;
  - ricovero unità su tratti di banchina in regolare concessione.

### Art. 5 Tariffe

- 5.1 Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali vengono approvate con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio.

## CAPO III - Disciplina dell'assegnazione dei posti di ormeggio

### t. 6 Categorie alle unità da diporto

- 6.1 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per lunghezza delle unità è da intendersi la "lunghezza fuori tutto":
- da metri ..... 5,00 a metri ..... 7,00: categoria A)
  - da metri ..... 7,01 a metri ..... 10,00: categoria B)
  - da metri ..... 10,01 a metri ..... 14,00: categoria C)
  - oltre metri 14,00: ..... categoria D)

### Art. 7 Assegnazione degli ormeggi alle unità da diporto

- 7.1 L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle dimensioni delle unità, deve essere disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate al C.N.A.M. tramite l'Autorità Marittima che procederà ad apporre data certa e numerazione cronologica di arrivo. Dette richieste, trascritte su apposito registro (suddiviso per singole categorie, con pagine numerate e siglate dall'Autorità Marittima), devono essere raccolte in rigoroso ordine cronologico e rese disponibili per ogni verifica e controllo da parte dell'Autorità Marittima.
- 7.2 Gli ormeggi assegnati hanno durata annuale: 01 gennaio - 31 dicembre.
- 7.3 I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento della relativa tariffa entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento della tariffa entro il termine suddetto comporterà l'assegnazione dell'ormeggio ad altro richiedente inserito nella lista d'attesa, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

• Sostituito dall'art. 2 dell'ord. 2/2001

- 7.4 Gli assegnatari che non desiderano confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta al C.N.A.M., a mezzo di raccomandata postale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce.
- 7.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, il C.N.A.M. dovrà predisporre un piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche solo a seguito di sopravvenute, imprevedute necessità di carattere tecnico.
- 7.6 Per le richieste di assegnazione di ormeggio non accolte, dovranno essere redatte apposite graduatorie (liste di attesa) in relazione alle dimensioni delle unità; le liste di attesa sono "aperte", nel senso che vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le istanze di assegnazione di ormeggio presentate nel corso dell'anno. Al fine di poter permanere nelle suddette liste, coloro che sono compresi nelle liste di attesa dovranno dare conferma scritta al C.N.A.M., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel periodo dal 01 al 31 gennaio di ogni anno.
- 7.7 Entro il 31 marzo di ogni anno, il C.N.A.M. dovrà redigere delle liste di attesa aggiornate e rese pubbliche mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Allassio e presso i locali del predetto C.N.A.M., che dovrà comunicare tempestivamente e comunque entro 15 (quindici) giorni ogni successiva variazione alle liste stesse.
- 7.8 L'Ufficio Circondariale Marittimo di Allassio, al quale dovrà essere presentata entro il 31 marzo copia del piano degli ormeggi ed una copia delle liste di attesa, ha la facoltà di esercitare in merito tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni.
- 7.9 Qualora la lista di attesa del gruppo cui appartiene il posto di ormeggio da assegnare sia deserta, lo stesso verrà assegnato alla prima unità della lista del gruppo immediatamente inferiore per dimensioni.
- 7.10 Ogni qual volta si proceda all'assegnazione di uno o più posti di ormeggio, a cura del C.N.A.M. viene redatto apposito verbale, di cui uno dovrà essere conservato ed una copia consegnata all'Autorità Marittima per l'esposizione al pubblico per 30 (trenta) giorni, a partire dalla data di assegnazione. Il C.N.A.M. dovrà comunicare l'avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione non venga confermata l'accettazione da parte dell'assegnatario mediante l'occupazione del posto assegnatogli ed al pagamento della relativa tariffa, che decorrerà a far data dal giorno della predetta assegnazione, verrà considerato rinunciario e cancellato dalla corrispondente lista di attesa. Contestualmente l'assegnatario dovrà presentare apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione o, per le unità non iscritte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile che permetta la chiara individuazione dell'unità: lunghezza fuori tutto, larghezza, cantiere di costruzione, tipo, numero di matricola e colore dello scafo, nonché numero di matricola del motore).
- 7.11 E' assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un contratto di leasing/noleggio debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione dell'imbarcazione da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto di ormeggio.

**Art. 8 Occupazione del posto di ormeggio assegnato**

- 8.1 L'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato; parimenti è vietato lo scambio dei posti di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.
- 8.2 Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza. L'autorizzazione al cambio di unità dovrà essere rilasciata per iscritto dal C.N.A.M., che dovrà darne parimenti comunicazione scritta all'Autorità Marittima.

**Art. 9 Vendita di unità**

- 9.1 La vendita totale a terzi delle unità assegnatarie di posto di ormeggio non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.
- 9.2 Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi sempre alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati; questi risulterà sempre l'assegnatario del posto di ormeggio. La successiva vendita dell'intera quota (dodici carati) o parte di essa da parte dell'assegnatario comporterà la perdita del diritto di ormeggio ed il subentro di altro assegnatario in base all'ordine di precedenza risultante dalla lista di attesa in relazione alla categoria dell'unità.
- 9.3 Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio finché almeno dodici carati dell'unità rimangano di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente.
- 9.4 Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte; in tal caso gli eredi diventeranno assegnatari dell'ormeggio, sempreché ne diano conferma al C.N.A.M. entro il 01 marzo dell'anno successivo.

**Art. 10 Preavviso**

10.1 Ogni assegnatario che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 3 (tre) giorni, dovrà avvertire il C.N.A.M. affinché possa disporne durante la sua assenza.

**Art. 11 Assegnazione dei posti d'ormeggio ad unità da pesca, traffico ed uso privato**

11.1 L'assegnazione dei posti di ormeggio ad unità da pesca, traffico ed uso privato viene conferita compatibilmente con la disponibilità di questi. Apposite istanze di assegnazione dovranno essere presentate dagli interessati all'Autorità Marittima dal 01 al 31 gennaio di ogni anno.

11.2 I primi posti a partire dalla testata della Banchina n. 8 sono destinati, di massima, all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri e ad uso privato abitualmente stazionanti nel porto di Alassio; i rimanenti alle unità da pesca.

11.3 In caso di insufficiente disponibilità di posti di ormeggio, costituirà elemento preferenziale per l'assegnazione di questi:

- a) per le unità da traffico e ad uso privato: essere state armate ed equipaggiate per almeno sessanta giorni nel corso dell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda di assegnazione;
- b) per le unità da pesca: essere state armate ed equipaggiate per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda di assegnazione.

**Art. 12 Assegnazione dei posti di ormeggio ad operatori portuali**

12.1 Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza sono definiti operatori portuali:

- a) cantieri navali;
- b) officine di riparazione;
- c) rivenditori/concessionari di mezzi navali.

12.2 Salvo i casi di comprovata impossibilità a provvedere da parte del C.N.A.M., ai soggetti di cui sopra dovrà essere concesso, dietro istanza da presentare al C.N.A.M. tramite l'Autorità Marittima, un singolo posto di ormeggio "al transito", con l'applicazione di una apposita tariffa, per la permanenza massima di 15 (quindici) giorni all'anno per singola imbarcazione. Tale permanenza potrà essere prorogata di 7 (sette) giorni, nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre, di 14 (quattordici) giorni nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo, per accertate necessità, previa presentazione di apposita documentata istanza al C.N.A.M., tramite e con parere favorevole dell'Autorità Marittima.

12.3 I soggetti di cui al precedente punto 12.1 potranno usufruire della sopraccitata singola assegnazione pro-capite solo per quelle operazioni connesse con la propria attività (esempio: riparazioni meccaniche e cantieristiche, allestimenti, operazioni necessarie a rendere idonee alla navigazione unità da diporto in corso di vendita munite di targa provvisoria etc.).

12.4 L'assegnazione dei predetti posti di ormeggio dovrà essere registrata sull'apposito registro e con le modalità di cui al successivo art. 13.

**Art. 13 Disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito**

13.1 Chiunque intenda usufruire di ormeggi in transito deve presentare richiesta al C.N.A.M., specificando le caratteristiche dell'unità, i servizi richiesti e la prevista durata della sosta. Dette richieste, trascritte su apposito registro (suddiviso per singole categorie, con pagine numerate e siglate dall'Autorità Marittima), devono essere raccolte in rigoroso ordine cronologico e rese disponibili per ogni verifica e controllo da parte dell'Autorità Marittima.

13.2 La durata massima della sosta delle unità in transito, ad eccezione dei soggetti di cui al precedente art. 12, è fissata:

- a) senza limiti nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo;
- b) in giorni 10 (dieci) nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre.

13.3 In caso di effettiva ed attestata, ulteriore disponibilità di ormeggi, nel caso di cui al punto b) del precedente comma, è consentita la sosta delle unità in transito anche oltre il termine di cui al comma precedente per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) giorni oltre il termine suddetto. In caso di comprovata ed improrogabile necessità, l'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di esaminare, ed eventualmente autorizzare, richiesta di deroga dall'osservanza del termine sopraccitato.

13.4 Alle unità in transito che hanno usufruito dell'ormeggio non è consentito ritornare prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data della partenza da detti ormeggi.

13.5 Servizi di base (obbligatori compresi nella tariffa):

- predisposizione servizi ormeggi (corpi morti, bitte, etc.);
- illuminazione banchina;
- predisposizione per la raccolta dei rifiuti;
- servizio antincendio;
- assistenza all'ormeggio da terra e da mare con idoneo personale;
- sorveglianza diurna e notturna;
- pulizia specchi acquei portuali.

13.6 Servizi accessori (su richiesta non compresi in tariffa):

- fornitura di energia elettrica e di acqua potabile.

13.7 Le tariffe per i servizi suddetti sono approvate con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio.

.. Sent. punto dell'ordinanza n° 279/2002 COMUNI

**Art. 14 Numerazione dei posti di ormeggio**

14.1 Il C.N.A.M. dovrà mantenere e curare la numerazione dei posti di ormeggio.

**CAPO IV - Disciplina delle attività attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo nell'ambito dello specchio acqueo portuale**

**Art. 15 Limiti di velocità**

15.1 La velocità delle unità nell'ambito portuale di Alassio non deve superare i 3 (tre) nodi.

**Art. 16 Sicurezza della navigazione**

- 16.1 Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, accertati dai certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono essere inoltre regolarmente coperte da polizza assicurativa.
- 16.2 Il C.N.A.M. è tenuto a segnalare all'Autorità Marittima ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti, che a sua volta assumerà gli opportuni provvedimenti.
- 16.3 Le unità in stato di abbandono che possano costituire pericolo ai fini della sicurezza portuale potranno essere alate d'ufficio da parte dell'Autorità Marittima, a spese del proprietario.

**Art. 17 Ormeggi**

17.1 Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima, tutte le unità dovranno ormeggiarsi "in andana" e negli spazi assegnati.

**Art. 18 Divieti**

- 18.1 All'interno dell'ambito portuale è vietato:
- a) fare circolare cani non muniti di museruola o non tenuti al guinzaglio;
  - b) sostare con tende uso campeggio o simili, nonché utilizzare ad uso abitazione imbarcazioni alate a secco;
  - c) effettuare la balneazione, nonché le immersioni per visite, interventi vari o riparazioni ad unità;
  - d) effettuare la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
  - e) effettuare lo sci nautico, la pesca, la pesca subacquea ed il wind-surf;
  - f) depositare combustibile e materiali infiammabili di qualunque genere;
  - g) gettare in mare immondizie, olio, nafta e qualsiasi materiale che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale, nonché ingombrare i pontili e le passerelle con materiali, rifiuti e simili;
  - h) occupare aree portuali, pontili e banchine, che non siano a ciò destinate, con unità di qualunque tipo, attrezzi vari e da pesca e qualsiasi altro materiale, senza espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
  - i) tenere in moto i motori all'ormeggio dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo che non si tratti di unità in arrivo/partenza;
  - l) accendere fuochi, anche del tipo barbecue e simili;
  - m) effettuare il rifornimento di combustibile alle unità con autobotti;
  - n) il lavaggio di veicoli;
  - o) danneggiare il manto asfaltico portuale mediante il deposito/appoggio/traino di invasature, carrelli etc.
  - p) stendere linee elettriche volanti;
  - q) utilizzare manichette per il lavaggio delle unità sprovviste dell'apposita pistola;
  - r) l'ormeggio di qualsiasi tipo di unità sul lato esterno del molo di sottoflutto;
  - s) manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti dell'acqua, dell'elettricità o di altri servizi.
- 18.2 Il C.N.A.M. è tenuto a collocare, nei punti più opportuni dell'ambito portuale, cartelli segnalanti i divieti di cui al presente articolo.

**CAPO V - Disciplina delle attività inerenti l'esecuzione dei lavori in ambito portuale**

**Art. 19 Lavori su unità**

- 19.1 Chiunque intenda effettuare lavori vari per conto terzi all'interno del porto, dovrà essere iscritto nei registri previsti dall'art. 68 del Codice della navigazione, tenuti dalla Capitaneria di Porto di Savona.
- 19.2 Nessun lavoro di manutenzione/riparazione di rilievo potrà essere eseguito sulle unità all'abitabile posto di ormeggio od alate a secco fuori dagli spazi all'uopo destinati.
- 19.3 L'uso di fiamma ossiacetilenica e saldatrice elettrica può avvenire nelle aree di cantiere e sotto la piena responsabilità degli stessi cantieri, oppure in appositi ormeggi decentrati, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità Marittima.

Alassio, 26 novembre 1997

IL COMANDANTE  
 Tenente di Vascello (CP)  
 Giuseppe DONELLI

